

Estratto del Regolamento Comunale:

ARTICOLO 33 RATEIZZAZIONE

1. Per debiti derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento IMU, esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza di parte, presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso, tramite l'apposito modello predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio tributi e firmato per accettazione dal contribuente.

2. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di temporanea, oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore.

3. L'istanza di rateizzazione può essere presentata per importi complessivamente dovuti pari o superiori a trecento **(300,00)** euro per le **persone fisiche e le ditte individuali** e per importi complessivamente dovuti pari o superiori a cinquecento **(500,00)** euro per le **persone giuridiche e le società di persone**.

L'istanza di rateizzazione non può essere presentata nei seguenti casi:

a) deposito in Tribunale di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare); deposito in Tribunale di una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare); deposito in Tribunale di una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovra indebitamento (artt. 6 e seguenti Legge n. 3/2012);

b) quando il richiedente sia moroso, in relazione a precedenti rateazioni o dilazioni, concesse dal Comune o dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

c) quando risultano a carico del richiedente procedure esecutive, quali il pignoramento mobiliare od immobiliare, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, per il mancato pagamento di debiti di qualsiasi natura;

d) quando il soggetto risulti inadempiente per debiti nei confronti del Comune di Fabriano, assunti a qualunque titolo;

e) quando la ditta individuale/società si trova in stato di liquidazione.

4. Per stato temporaneo di difficoltà, si intende la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale, secondo i seguenti parametri:

a) le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato possono accedere alla rateizzazione soltanto in caso di valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, non superiore ad euro 26.000,00.

I soggetti interessati devono presentare istanza di rateizzazione, dalla quale risulti che hanno un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, relativo all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, non superiore al limite sopra riportato, allegando copia della dichiarazione I.S.E.E. presentata all'INPS.

b) società di persone, società di capitali, ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici: Il limite di accesso alla rateazione viene determinato sulla base dei seguenti parametri:

- indice di liquidità così determinato: $\text{importo liquidità corrente} + \text{importo liquidità differita} / \text{passivo corrente}$.

Esso deve essere inferiore a 1;

- indice alfa: $\text{importo del debito complessivo comprensivo degli interessi, spese dovute} / \text{totale valore ricavi e proventi, per cento}$. **Esso deve essere superiore a 4.**

I soggetti interessati devono presentare apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000, allegando copia del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno precedente a quello in cui viene presentata l'istanza di rateizzazione, nonché prospetto di calcolo dell'indice di liquidità che deve risultare inferiore ad 1 e dell'indice alfa, che deve essere superiore a 4, sottoscritto dai revisori legali

dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili o consulenti del lavoro. Per il calcolo dell'indice alfa, di cui sopra, il professionista che redige il modello dovrà fare riferimento all'importo del debito complessivo della ditta individuale/società, che risulta in carico presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e all'importo del debito dovuto al Comune di Fabriano.

5. Il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente, che lo sottoscrive e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento. Ai fini del pagamento i soggetti devono comunicare gli estremi del conto corrente bancario o del conto banco posta sul quale verranno addebitate le rate mensili del piano rateale, con modalità SDD (Sepa Direct Debit).

6. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

ARTICOLO 34 MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. Il Comune può ripartire il pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, come disciplinata all'articolo precedente, secondo il seguente schema:

- a) fino ad euro 300,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 300,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da quattro a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. Il piano rateale viene revocato, in caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive, dopo espresso sollecito; in questo caso il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

3. Per importi superiori ad euro 20.000,00 l'ufficio richiede garanzia fideiussoria di primari Istituti bancari o assicurativi.

4. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, stabilito dal Funzionario Responsabile d'imposta, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente e dell'importo da rateizzare, nell'ambito degli scaglioni di cui al precedente comma 1.

5. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione. Unitamente alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data della domanda di rateizzazione. La scadenza delle rate mensili è fissata nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

6. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad euro 100,00.

8. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, oltre al rimborso delle spese per la procedura determinate in euro 10,00. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.

9. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale ed a condizione che non sia intervenuta

decadenza ai sensi del precedente comma 2, in caso di documentato e comprovato peggioramento della propria situazione economica, potranno ottenere in alternativa o una sospensione fino a 12 mesi della prima rata o un incremento della durata del proprio piano rateale fino ad ulteriori 12 rate, senza però superare il massimo di settantadue rate mensili.

Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore, in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. Le cause giustificanti la sospensione o l'incremento della durata del piano rateale sono le seguenti:

- a) difficoltà economica dovuta alla perdita del lavoro dipendente (documentata con lettera di licenziamento);
- b) difficoltà economica dovuta dalla collocazione in cassa integrazione (documentata con lettera del datore di lavoro).

Tali eventi dovranno essersi verificati successivamente alla concessione della rateazione già in corso, o al momento della richiesta di una rateazione, per poterne consentire l'incremento del numero di rate oppure la sospensione.

Al fine di ottenere la sospensione o l'incremento delle rate i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, corredata di idonea documentazione, comprovante il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali e/o reddituali, in seguito alla quale il Comune decide, entro 60 giorni, con proprio provvedimento, di sospendere, di concedere una maggiore rateazione o di rigettare l'istanza.